Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Mercoledì, 13 aprile 1932 - Anno X — Numero 86

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2149.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1931, n. 1843.

Contributi scolastici dei comuni di Santa Margherita di Staffora e Varzi.

N. 1843. R. decreto 28 dicembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, i contributi scolastici dovuti dai comuni di S. Margherita di Staffora e Varzi, della provincia di Pavia, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono stabiliti rispettivamente in L. 2517,45 e L. 15.104,09 per il periodo 1° gennaio 1929-31 dicembre 1931.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1932 - Anno X

LEGGE 24 marzo 1932, n. 285.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1932, n. 286.

Aumento da 10 a 15 del numero dei tenenti delle armi navali da nominarsi in base al concorso bandito col decreto Ministeriale 30 settembre 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 37, lettera *b*), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Vista la notificazione del concorso per 10 posti di tenente nel Corpo delle armi navali, bandito con decreto Ministeriale 30 settembre 1931;
Considerato che il ruolo organico degli ufficiali subalterni del Corpo delle armi navali presenta ancora ben 37 posti vacanti dopo l'assunzione in servizio dei 10 tenenti nominati in base al concorso suddetto;
Considerato che altri candidati — dopo i 10 già nominati tenenti — hanno conseguita una votazione complessiva di merito intorno ai 95 su 100;
Ritenuto l'interesse dell'Amministrazione di assicurarsi l'opera di giovani che dànno il massimo affidamento per il loro intelligente rendimento;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per la marina e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la marina è autorizzato ad assumere in servizio, dopo i 10 già nominati tenenti delle armi navali, altri cinque concorrenti, che, nella graduatoria generale stabilita in seguito al concorso bandito con decreto Ministeriale 30 settembre 1931, seguono i 10 che hanno già conseguita la detta nomina.

Art. 2.

La nomina dei cinque tenenti delle armi navali di cui all'articolo precedente verrà effettuata con decorrenza di grado ed agli effetti amministrativi dall'11 febbraio 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 287.

Istituzione di una Sezione di credito agrario di esercizio presso la filiale della Banca d'Italia in Asmara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Ritenuta la necessità di fissare le norme, in base alle quali la Sezione di credito agrario, da istituire presso la filiale della Banca d'Italia in Eritrea, dovrà eseguire le relative operazioni di credito;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, numero 1760, e modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè le norme regolamentari per l'esecuzione del succitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto interministeriale 23 gennaio 1928 e modificate coi decreti interministeriali 18 giugno 1928 e 10 maggio 1930;

Sentito il Governatore della Colonia Eritrea;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata a compiere in Eritrea, per mezzo di apposita Sezione da istituire presso la sua filiale di Asmara, operazioni di credito agrario di esercizio.

Il governatore della Banca d'Italia fisserà annualmente la misura dell'interesse che potrà essere percepito dalla Sezione predetta sulle operazioni di cui sopra.

Art. 2.

Sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio:

1° i prestiti ai coltivatori di terreni, siano essi proprietari o concessionari o affittuari:

a) per la conduzione delle aziende agrarie e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti;

b) per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli;

c) per il pagamento di canoni e corrisposte d'affitto e per spese di assicurazione;

2° le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in luogo di pubblico o privato deposito;

3° i prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie:

a) per l'acquisto di cose utili alla gestione dell'azienda agraria dei soci;

b) per anticipazione ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

Art. 3.

I prestiti di cui al n. 1, lettera *a*), dell'articolo precedente non possono concedersi se non a favore di quegli agricoltori che abbiano i loro terreni già sistemati a coltura.

Art. 4.

I prestiti per gli scopi indicati all'art. 2 del presente decreto avranno durata variabile da un anno a cinque anni e saranno effettuati mediante sconto di cambiali agrarie aventi i requisiti e gli effetti stabiliti dalle norme del Regno, firmate dal debitore principale ed avallate da firma di assoluto riposo a giudizio dell'Ente mutuante.

Art. 5.

A garanzia delle operazioni contemplate nel presente decreto sono estesi a favore della Sezione di credito agrario presso la filiale della Banca d'Italia in Asmara tutti i privilegi concessi in materia dalle leggi vigenti attualmente nel Regno e che fossero in avvenire accordati per il periodo di durata dei prestiti stabilito dal presente decreto.

Il privilegio convenzionale, che sia costituito a garanzia dei prestiti di cui al presente decreto, sarà iscritto su apposito registro da tenersi dalla Conservatoria delle ipoteche di Asmara.

Art. 6.

Quando il debitore deteriori o distragga oggetti sottoposti al privilegio di cui al precedente articolo, oppure impieghi in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, sarà punito con le pene comminate dagli articoli 334 e 335 del Codice penale.

Nei casi predetti, e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o, in qualunque modo, per dolo o per colpa diminuisca notevolmente la garanzia dell'Istituto creditore, questo potrà chiedere la risoluzione del contratto, ai termini dell'art. 1165 del Codice civile.

Art. 7.

Se il debitore non versi integralmente, alle scadenze stabilite, l'importo del prestito o delle singole rate di rimborso di esso, il giudice della Colonia, su istanza dell'Istituto mutuante ed assunte sommarie informazioni, potrà ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

La vendita seguirà senza formalità giudiziarie con le norme dell'art. 68 del Codice di commercio.

Art. 8.

Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, di cui al n. 2 dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'Istituto sovventore avrà diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie, con le modalità degli articoli 477, 478 e 479 del Codice di commercio.

Art. 9.

I privilegi e le garanzie concesse dal presente decreto alla Sezione di credito agrario presso la filiale della Banca d'Italia in Asmara sono estesi agli enti e associazioni agrarie

della Colonia che con decreto del Governatore siano autorizzati a compiere operazioni di credito agrario.

Art. 10.

Tutti gli atti e contratti relativi ai prestiti di cui al presente decreto, comprese le cambiali e le costituzioni di ipoteche, sono esenti da ogni tassa, salvo il disposto della nota alla parte 4ª della tariffa *A* annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nel caso di uso di tali atti nel Regno.

Art. 11.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, su proposta del governatore della Banca d'Italia, sarà approvato il regolamento della Sezione di credito agrario presso la filiale della Banca d'Italia in Asmara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. 288.

Classificazione in prima categoria delle opere occorrenti per la bonifica dell'intera zona orientale del comprensorio del 3° circondario idraulico di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 10 ottobre 1929, n. 2004, col quale vennero classificate in prima categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, le opere occorrenti per la bonifica della valle Torniano e vallette adiacenti, dell'estensione di circa 700 ettari, ricadenti nella zona orientale del comprensorio del Consorzio del 3° circondario idraulico di Ferrara;

Ritenuto però che tutta la predetta zona orientale, che misura circa una superficie complessiva di ettari 13.500, trovasi in difettose condizioni di scolo con grave pregiudizio per l'igiene dei limitrofi centri abitati di Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, Argenta, Baricella e di altri aggregati minori;

Che tali condizioni di scolo verrebbero ancor più ad aggravarsi in seguito all'esecuzione delle opere di prima categoria interessanti la bonifica della valle Torniano;

Che inoltre la sistemazione idraulica della zona in parola renderà possibile la intensificazione ed il miglioramento della produzione agraria attuale;

Che pertanto sussistono le condizioni per estendere, a termini del 2° comma dell'art. 3 del citato testo unico, la classifica in prima categoria alle opere da eseguire per la bonifica dell'intera zona orientale del comprensorio del 3° circondario idraulico di Ferrara;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 14 aprile 1930, n. 900;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere occorrenti per la bonifica della intera zona orientale del comprensorio del 3° circondario idraulico di Ferrara.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1932.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista del commercio metallurgico e derivati, automotocicli, accessori ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161;

Vista la lettera 23 novembre 1931, n. 55360, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. uff. Giovanni Secagno a presidente della dipendente Federazione nazionale fascista del commercio metallurgico, derivati, automotocicli, accessori ed affini;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del cav. uff. Giovanni Secagno a presidente della Federazione nazionale fascista del commercio, metallurgico e derivati, automotocicli, accessori ed affini.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1932 - Anno X
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio* 217. — BETTAZZI.

(2573)

REGIO DECRETO 3 marzo 1932.

Approvazione della nomina del vice presidente della Federazione nazionale fascista del commercio metallurgico e derivati, automotocicli, accessori ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161;

Vista la lettera 23 novembre 1931, n. 55360, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. Tito Mazzetelli a vice presidente della dipendente Federazione nazionale fascista del commercio metallurgico e derivati, automotocicli, accessori ed affini;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del comm. Tito Mazzetelli a vice presidente della Federazione nazionale fascista del commercio metallurgico e derivati, automotocicli, accessori ed affini.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 219. — BETTAZZI.

(2572)

REGIO DECRETO 3 marzo 1932.

Approvazione della nomina del vice presidente della Federazione nazionale fascista del commercio metallurgico e derivati, automotocicli, accessori ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161;

Vista la lettera 23 novembre 1931, n. 55360, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. uff. Enrico Broili a vice presidente della dipendente Federazione nazionale fascista del commercio metallurgico e derivati, automotocicli, accessori ed affini;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del cav. uff. Enrico Broili a vice presidente della Federazione nazionale fascista del commercio metallurgico e derivati, automotocicli, accessori ed affini.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 218. — BETTAZZI.

(2574)

REGIO DECRETO 3 marzo 1932.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista del commercio enologico ed oleario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161;

Vista la lettera 23 dicembre 1931, n. 57154, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. Giovanni Viola a presidente della dipendente Federazione nazionale fascista del commercio enologico ed oleario;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del comm. Giovanni Viola a presidente della Federazione nazionale fascista del commercio enologico ed oleario.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 220. — BETTAZZI.

(2575)

REGIO DECRETO 3 marzo 1932.

Approvazione della nomina del vice presidente della Federazione nazionale fascista del commercio enologico ed oleario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161;

Vista la lettera 23 dicembre 1931, n. 57154, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. Pietro Salvo, deputato al Parlamento, a vice pre-

sidente della dipendente Federazione nazionale fascista del commercio enologico ed oleario;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'on. Pietro Salvo, deputato al Parlamento, a vice presidente della Federazione nazionale fascista del commercio enologico ed oleario.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 221. — BETTAZZI.

(2576)

REGIO DECRETO 17 marzo 1932.
Varianti ed aggiunte all'elenco dei membri di diritto del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5, comma ultimo, della legge 20 marzo 1930, n. 206, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Riconosciuta la opportunità di apportare alcune varianti ed aggiunte all'elenco dei membri di diritto del Consiglio predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma quarto dell'art. 5 della legge 20 marzo 1930, n. 206, è sostituito dal seguente:

Fanno parte, inoltre, dell'assemblea generale:

1° i Ministri o i Sottosegretari di Stato che siano stati designati dal presidente del Consiglio nazionale delle Corporazioni a presiedere ed abbiano effettivamente presieduto adunanze di sezioni del Consiglio stesso;

2° il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

3° il Ministro per le finanze;

4° il Ministro per i lavori pubblici;

5° il Ministro per le comunicazioni;

6° i presidenti delle Corporazioni nazionali;

7° i vice-segretari del Partito Nazionale Fascista;

8° i direttori generali del Ministero delle corporazioni;

9° i direttori generali del Ministero dell'agricoltura e foreste;

10° il presidente dell'Opera nazionale del Dopolavoro;

11° il presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

12° il presidente dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

13° il presidente dell'Associazione nazionale dei combattenti;

14° due rappresentanti degli interessi economici italiani all'estero, di cui uno designato dal Ministro per gli esteri fra i funzionari dipendenti, l'altro designato dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per gli affari esteri fra gli esponenti delle Camere di commercio italiane all'estero;

15° tre rappresentanti delle Associazioni di pubblici dipendenti autorizzate a norma dell'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

16° dieci persone particolarmente competenti nelle questioni di organizzazione sindacale, diritto ed economia corporativa o altre attività e discipline tecnico-giuridiche interessanti la produzione, designate dal Ministro per le corporazioni ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la sua registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 241. — BETTAZZI.

(2584)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1932.
Modificazione del decreto interministeriale 12 febbraio 1932 concernente l'autorizzazione al Banco San Geminiano, in Modena, ad assorbire il Banco San Prospero di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1932, col quale la Società anonima « Banco San Geminiano » con sede in Modena è stata autorizzata ad assorbire il « Banco San Prospero » di Reggio Emilia, costituendo un unico ente con la ragione sociale « Banca Cattolica Emiliana »;

Vista la domanda del Banco San Geminiano con la quale si chiede che sia lasciato all'assemblea generale di determinare quale debba essere la nuova ragione sociale;

Decreta:

Il citato decreto interministeriale 12 febbraio 1932 viene così modificato:

La Società anonima « Banco San Geminiano » con sede in Modena è autorizzata ad assorbire la Società anonima « Banco San Prospero » con sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(2581)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1932.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, adottate dalla Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie, adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione, restando abrogate le tariffe XXXII e XXXII-*b* attualmente in vigore, presentate dalla Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Trieste:

a) Tariffa XIII-*r*, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o non a tale epoca l'assicurato, combinata con un capitale addizionale, pagabile una volta tanto in caso di premorienza dell'assicurato, e con un'annualità temporanea, pagabile sempre in caso di premorienza dello assicurato, dalla morte fino alla scadenza del contratto;

b) Tariffa XXXII-*b*, relativa all'assicurazione, a premio annuo decrescente del 2,50 % dal quarto anno, di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita ad un'epoca prestabilita, o immediatamente, in caso di premorienza, nonchè di una rendita differita di tre annualità, pari a tre ulteriori decrescenze di premio, pagabili nel caso che l'assicurato sia in vita all'epoca predetta;

c) Tariffa XVI, relativa all'assicurazione combinata, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga, e di una rendita differita, di importo compreso tra il 3 % ed il 15 % del capitale assicurato, in caso di morte;

d) Tariffa relativa alla assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale variabile in misura decrescente e pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 21 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(2580)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1932.
Effettuazione di convogli con locomotive od automotrici affidate a un solo guidatore autorizzato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, col quale fu approvato il regolamento per la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate;

Visto il R. decreto 29 luglio 1928, n. 1867, col quale venne modificato l'art. 28 del regolamento stesso ed autorizzata, fra l'altro, in determinati casi, l'effettuazione di convogli con locomotive condotte da un solo agente;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43, che dà facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare norme riguardanti la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie;

Ritenuta l'opportunità di modificare ulteriormente il citato art. 28 del regolamento suddetto, nonchè di modificare l'art. 3 della prima appendice, l'art. 7 della seconda appendice al regolamento medesimo, approvato rispettivamente col R. decreto 8 gennaio 1899, n. 4, e 22 marzo 1900, n. 143, ed il sovracitato R. decreto 29 luglio 1928, n. 1867, per dare maggiore generalità alla facoltà di effettuazione di convogli con locomotive affidate ad un solo guidatore autorizzato;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Ogni locomotiva od automotrice in servizio ad un convoglio od in servizio isolato sarà affidata ad un guidatore autorizzato.

Un altro degli agenti in servizio sul convoglio deve essere in grado di provocarne la fermata. Potrà derogarsi a questa prescrizione in caso di servizi di manovra, di tradotte e di servizio isolato.

Quando in un convoglio si trovino più locomotive od automotrici collegate da dispositivi per il comando multiplo, la presenza del guidatore è obbligatoria solo per la locomotiva od automotrice di guida.

Ad eccezione del personale addetto alla condotta e dei funzionari governativi di sorveglianza all'esercizio della strada, nessuno può prendere posto sulle locomotive od accedere al posto di manovra delle automotrici senza un permesso speciale della Direzione dell'esercizio.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato e l'ispettore generale delle ferrovie, tramvie e automobili emaneranno le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni suddette, rispettivamente per le linee esercitate direttamente dallo Stato e per quelle esercitate dall'industria privata, nonchè i provvedimenti di deroga di cui al secondo comma del presente decreto.

Roma, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(2579)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-24 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Ignazio fu Giovanni e di Murovec Marianna, nato a Tarnova della Selva il 3 settembre 1853 e residente a Tarnova della Selva, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Marianna di Martino Cej, nata a Tarnova il 14 gennaio 1859, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tarnova della Selva, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1075)

N. 50-23 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Stanislo di Pavlin Emma, nato a Tarnova della Selva l'8 dicembre 1917 e residente a Tarnova della Selva, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Paulin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tarnova della Selva, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1076)

N. 50-18 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Isidoro di Antonio e di Sandrin Leopoida, nato a Merna il 29 gennaio 1896 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famiiliari:

Pavlin Lucia di Mattia Maganja, nata a S. Croce il 1° gennaio 1900, moglie;

Pavlin Felice, nato a Merna il 3 settembre 1926, figlio;

Pavlin Stoiana, nata a Merna il 13 settembre 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1081)

N. 50-17 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Giuseppe di Antonio e di Sandrin Leopolda, nato a Merna il 2 aprile 1894 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famiiliari:

Pavlin Gisella di Antonio Kogoj, nata a Merna il 23 novembre 1897, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1082)

N. 50-16 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Rocco di Valentino e della fu Mamic (Anna) Teresa, nato a Gargaro il 14 agosto 1888 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
Pavlin Anna Maria di Andrea Mamic, nata a Gargaro il 7 giugno 1894, moglie;
Pavlin Giuseppe, nato a Gargaro il 5 gennaio 1928, figlio;
Pavlin Stanislao, nato a Gargaro il 19 gennaio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 ottobre 1931 · Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1083)

N. 50-15 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Giovanni di Antonio e della fu Maria Savle, nato a Gargaro il 30 gennaio 1890 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
Pavlin Luigia di Giacomo Kogoj, nata a Gargaro il 20 aprile 1900, moglie;
Pavlin Luigia, nata a Gargaro il 18 giugno 1923, figlia;
Pavlin Giuseppe, nato a Gargaro l'8 luglio 1925, figlio;
Pavlin Stefano, nato a Gargaro il 23 dicembre 1928, figlio;
Pavlin Antonio fu Stefano, nato a Gargaro il 5 aprile 1864, padre;
Pavlin Antonio di Antonio, nato a Gargaro il 27 giugno 1895, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 ottobre 1931 · Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1084)

N. 50-14 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Silvestro fu Antonio e della fu Gulin Caterina, nato a Vertoiba - Gorizia il 31 gennaio 1894 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Pavlin Anna di Giuseppe Budin, nata a Gargaro il 31 aprile 1896, moglie;
Pavlin Felicita, nata a Gargaro il 17 novembre 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 ottobre 1931 · Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1085)

N. 50-13 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Giuseppe fu Giuseppe e della fu Leban Maria, nato a Raunizza il 9 ottobre 1897 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del

succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1086)

N. 50-12 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Stefano di Giuseppe e della fu Giuseppina Gadnik, nato a Gargaro il 20 febbraio 1891 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Paola fu Giuseppe Pisk, nata a Battaglia il 27 novembre 1900, moglie;
Pavlin Stefano, nato a Gargaro il 16 aprile 1924, figlio;
Pavlin Vladislao, nato a Gargaro il 23 giugno 1925, figlio;
Pavlin Albina, nata a Gargaro l'8 marzo 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1087)

N. 50-10 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Andrea fu Antonio e della fu Susmelj Caterina, nato a Raunizza (Gargaro) il 17 ottobre 1861 e residente a Raunizza (Gargaro), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Caterina fu Giovanni Sirok, nata a Raunizza il 25 novembre 1868, moglie;
Pavlin Maria, nata a Raunizza il 15 dicembre 1901, figlia;
Pavlin Emilia, nata a Raunizza l'11 maggio 1906, figlia;
Pavlin Maroslao, nata a Raunizza il 25 novembre 1910, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1088)

N. 50-9 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Antonio Rodolfo di Giacomo e della fu Francesca Pavsic, nato a Raunizza (Gargaro) il 10 aprile 1891 e residente a Raunizza (Gargaro), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Giovanna di Antonio Pavlin, nata a Raunizza il 19 agosto 1899, moglie.
Pavlin Francesco, nato a Raunizza il 14 dicembre 1924, figlio;
Pavlin Cristina, nato a Raunizza il 17 novembre 1926, figlio;
Pavlin Antonio, nato a Raunizza il 3 marzo 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1089)

N. 50-8 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione dei Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Francesco fu Andrea e di Cerne Teresa, nato a Raunizza (Gargaro) il 29 ottobre 1894 e residente a Raunizza (Gargaro), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Giustina di Andrea Pavlin, nata a Raunizza il 13 ottobre 1896, moglie;
Pavlin Miroslava, nata a Raunizza l'11 dicembre 1922, figlia;
Pavlin Francesco, nato a Raunizza il 2 dicembre 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1090)

N. 50-7 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Giacomo fu Giuseppe e della fu Biteznik Marianna, nato a Gargaro il 3 gennaio 1854 e residente a Gargaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella nella forma italiana di « Paulin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1091)

N. 50-6 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Stefano fu Stefano e della fu Trpin Agnese, nato a Raunizza (Gargaro) il 19 gennaio 1885 e residente a Raunizza (Gargaro), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Francesca fu Andrea Cej, nata a Raunizza il 20 agosto 1887, moglie;
Pavlin Teodoro, nato a Raunizza il 9 settembre 1911, figlio;
Pavlin Vittoria, nata a Raunizza il 5 luglio 1916, figlia;
Pavlin Sabina, nata a Raunizza il 12 febbraio 1919, figlia;
Pavlin Ermanno, nato a Raunizza l'8 febbraio 1921, figlio;
Pavlin Lidia, nata a Raunizza il 12 luglio 1925, figlia;
Pavlin Bernardo, nato a Raunizza il 29 maggio 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1092)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, nella seduta dell'8 aprile 1932-X, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1932, n. 261, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni autonome dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dei patrimoni riuniti ex economali e dei telefoni di Stato per detto esercizio finanziario; e per la convalidazione del R. decreto 24 marzo 1932, n. 262, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(2585)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 81.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 aprile 1932 - Anno X

Francia	76.90	Oro	374.13
Svizzera	378.50	Belgrado	—
Londra	73.85	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.89	Albania (Franco oro)	—
Spagna	147.75	Norvegia	3.83
Belgio	2.727	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.615	Svezia	3.80
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	57.87	Danimarca	4.035
Romania	11.60	Rendita 3,50 %	72.625
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.75
Peso Argentino Carta	4.97	Rendita 3 % lordo	44.50
New York	19.39	Consolidato 5 %	81.75
Dollaro Canadese	17.50	Obblig. Venezie 3,50 %	83.025

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre d'insegnamento presso Istituti superiori d'istruzione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Decreta:

Sono aperti i seguenti concorsi a cattedre d'insegnamento negli Istituti d'istruzione superiore:

Facoltà di giurisprudenza:

Filosofia del diritto, Regia università di Siena.
Diritto internazionale, Regia università di Messina.
Storia del diritto italiano, Università libera di Ferrara.
Storia delle dottrine e delle istituzioni economiche e finanziarie, Università libera di Ferrara.
Istituzioni di diritto pubblico, Regia università di Cagliari.
Scienza delle finanze e diritto finanziario, Regia università di Messina.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica neuropatica e psichiatrica, Regia università di Cagliari.
Medicina del lavoro, Regia università di Napoli.
Igiene, Regia università di Modena.
Clinica oculistica, Regia università di Modena.
Clinica ostetrico-ginecologica, Regia università di Perugia.
Istologia ed embriologia generale, Regia università di Bologna.

Facoltà di lettere e filosofia e Istituti superiori di magistero:

Lingua e letteratura tedesca, Regia università di Milano.
Lingua e letteratura latina, Regia università di Cagliari.
Lingua e letteratura inglese, Regia università di Roma.
Geografia, Regio istituto superiore di magistero di Messina.
Pedagogia, Istituto superiore pareggiato di magistero « Maria Immacolata » di Milano.
Storia moderna, Regia università di Napoli.

Facoltà di scienze:

Fisica sperimentale, Università libera di Ferrara.
Fisica terrestre, Regia università di Messina.

Scuole di farmacia:

Chimica farmaceutica e tossicologica, Regia università di Siena.

Scuole d'ingegneria:

Costruzioni elettromeccaniche, Regia scuola d'ingegneria di Milano.
Tecnologie chimico-agrarie, Regia scuola d'ingegneria di Palermo.
Costruzioni dei motori termici e idraulici, Regia scuola d'ingegneria di Milano.
Meccanica applicata alle macchine, Regia scuola d'ingegneria di Bologna.
Arte mineraria e preparazione dei minerali, Regia scuola d'ingegneria mineraria di Roma.

Istituti superiori di scienze economiche e commerciali:

Tecnica mercantile e bancaria, Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli.

Istituti superiori di agraria:

Botanica, Regio istituto superiore agrario di Portici.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore - Ufficio concorsi universitari) domanda in carta bollata da L. 5, entro il 16 giugno 1932 - Anno X.

Sulla domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato, agli effetti del concorso.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo o documento che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai nn. 2, 3 o 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 o 4; deve invece presentare un'attestazione, rilasciata dall'autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 16 giugno 1932 gli interessati dovranno far pervenire le pubblicazioni in piego a parte, accompagnate da un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentate per il concorso.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi, possibilmente, in cinque copie.

Sui pacchi contenenti le pubblicazioni dovranno essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, ed il concorso cui prende parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Roma, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(2586)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.